

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO**

Addi, 8 Febbraio 2007 presso l'Unione Industriale della Provincia di Asti

tra

- il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti, rappresentato dal Capo Gruppo Geom. Bruno Verri, dai Vice Capo Gruppo Geom. Luciano Mascarino e Geom. Lorenzo Scassa con l'assistenza del Dr. Giuseppe Garrone e del Geom. Maurizio Spandonaro dell'Unione Industriale

e, in ordine alfabetico

- La Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. – Sindacato Provinciale di Asti, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Pier Luigi Guerrini,
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A. – Sindacato Provinciale di Asti, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Stefano Calella,
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. – Sindacato Provinciale di Asti, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Piermario Coltella

**visto**

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 e, in particolare, l'art. 38 del contratto medesimo

**visto**

l'Accordo nazionale 23 marzo 2006, in ordine alla determinazione dell'elemento economico territoriale;

**viene stipulato il presente verbale**

di accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 15 settembre 2003, da valere in provincia di Asti, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente accordo.

**Art. 1 – COMMISSIONE INTERSINDACALE**

Nel convincimento che la Cassa Edile e gli Enti paritetici collegati sono strumenti idonei per l'assolvimento di gran parte degli oneri contrattuali e che la loro funzionalità è garanzia per il raggiungimento di tale scopo, le parti sottoscriventi concordano sull'opportunità di avviare la discussione in ordine all'eventuale costituzione di una Commissione intersindacale costituita dalle parti sociali in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria, avente lo scopo di monitorare l'andamento del settore e le politiche gestionali degli Enti paritetici.

**Art. 2 – ENTI PARITETICI**

Come già evidenziato all'art. 1 del presente accordo e nel convincimento che gli Enti paritetici sono indispensabili allo sviluppo del settore e del territorio, le parti sottoscriventi ritengono necessario che si ottenga un costante miglioramento della funzionalità degli Enti paritetici stessi; a tal fine, si dovranno ricercare le opportune sinergie tra gli Enti stessi per una maggiore efficacia delle azioni combinate sul piano della sicurezza, della formazione e della lotta al lavoro nero.

Dovranno essere valutate, attraverso un apposito progetto di analisi, le risorse umane presenti negli Enti, con la conseguente eventuale riorganizzazione sulla base di linee di indirizzo che le parti sociali sottoscriventi potranno emanare.

Attraverso la formazione di un apposito gruppo di lavoro le parti sociali intendono avviare un processo tendente in tempi brevi alla piena autogestione degli Enti paritetici, in connessione alla realizzazione della nuova sede degli stessi.

**Art. 3 – MINIMI NAZIONALI DI PAGA BASE ORARIA, INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE, MINIMI NAZIONALI DI STIPENDIO MENSILE, PREMIO DI PRODUZIONE**

In conformità all'Accordo nazionale 23/3/06, gli importi in atto al 31 /12 / 2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati nell'indennità territoriale di settore spettante agli operai e nel premio di produzione da corrispondere agli impiegati.

Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2007 agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/5/04 e dalla presente norma integrativa, devono essere corrisposti i seguenti importi di minimo nazionale, di paga base oraria e dell'indennità territoriale di settore oraria, che rimangono distinti come evidenziati qui di seguito, mentre l'ammontare del premio di produzione da corrispondere agli impiegati è stabilito nella seguente misura mensile.

## 1) Operai

	Minimi nazionali paga base valori orari dal 1/1/07	Indennità territoriale di settore valori orari dal 1/1/07
Operaio di quarto livello	5,09	1,12
Operaio specializzato	4,73	1,05
Operaio qualificato	4,26	0,94
Operaio comune	3,64	0,81
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti (art. 6 ccnl)	3,27	0,72
Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 ccnl)	2,91	0,65

## 2) Impiegati

Livello	Minimi nazionali paga base dal 1/1/07	Premio di produzione dal 1/1/07
	Quota mensile	Quota mensile
7°	1.258,71	210,60
6°	1.132,83	212,55
5°	944,02	219,48
4°	881,11	188,38
3°	818,16	172,98
2°	736,35	165,68
1°	629,36	133,06

## Art. 4 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Ferma restando per ogni altro aspetto la disciplina vigente, gli import dell'elemento economico territoriale istituito con l'accordo del 20/7/99 ed incrementato con accordo 15/9/03 sono quelli risultanti dall'applicazione ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati in atto alla data del 1° marzo 2006, e valevoli per l'intera durata del presente accordo, di una percentuale

variabile in funzione dell'andamento dell'indicatore secondo il seguente schema e le seguenti scadenze.

**Dall' 1/2/2007**

<u>Valore dell'indicatore</u>	<u>Percentuale di calcolo</u>
da 0 a 80	0
da 81 a 125	1
da 125 a 138	3 •
oltre 138	4

**Dall'1/9/2007**

<u>Valore dell'indicatore</u>	<u>Percentuale di calcolo</u>
da 0 a 80	0
da 81 a 125	3
da 125 a 138	6 •
oltre 138	7

Le parti ribadiscono che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2.

**Art. 5 – INDENNITA' DI MENSA**

Ferma restando per ogni altro aspetto la preesistente disciplina, l'indennità sostitutiva di mensa, prevista dal contratto integrativo provinciale di lavoro 20/7/99, è elevata a Euro 0,20 orari per gli operai e a Euro 35,45 mensili per gli impiegati.

**Art. 6 – ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI**


Le Parti, nel convenire sull'importanza dell'istituzione della borsa lavoro dell'industria delle costruzioni, di cui all'art. 114 del C.C.N.L. 20/5/2004, al fine di favorire l'occupazione ed agevolare lo sviluppo locale, concordano sull'opportunità di dare piena attuazione a livello locale alle modalità per la realizzazione della stessa non appena verranno definite le linee guida da parte dell'apposita commissione nazionale di cui al sopra citato art. 114.

#### Art. 7 – DECORRENZA E DURATA


Il presente Contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore, salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il 1° febbraio 2007 ed ha la durata e la scadenza che, per i Contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004.

Letto, approvato, sottoscritto.


p. la Fe.N.E.A.L. – UIL  
Sindacato Provinciale di Asti




p. il Gruppo Costruttori Etili  
dell'Unione Industriale




p. la F.I.L.C.A. - CISL  
Sindacato Provinciale di Asti



p. l'Unione Industriale  
della Provincia di Asti



p. la F.I.L.L.E.A. – CGIL  
Sindacato Provinciale di Asti



**ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO**

In Asti, addì 8 Febbraio 2007

tra

- il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti, rappresentato dal Capo Gruppo Geom. Bruno Verri, dai Vice Capo Gruppo Geom. Luciano Mascarino e Geom. Lorenzo Scassa con l'assistenza del Dr. Giuseppe Garrone e del Geom. Spandonaro dell'Unione Industriale

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. – Sindacato Provinciale di Asti, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Pier Luigi Guerrini,
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A. – Sindacato provinciale di Asti, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Stefano Calella,
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. – Sindacato provinciale di Asti, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Piermario Coltella

**visti**


gli accordi collettivi provinciali di lavoro stipulati in data 15/9/03 e 29/6/04 inerenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

**si conviene e stipula**


- si dà atto che i contenuti di quanto previsto dall'accordo 15/9/03, non modificati con successivi accordi, continuano ad esplicare la propria efficacia fino a diverso accordo tra le parti;
- con decorrenza dal 1° febbraio 2007 il contributo versato dalle imprese iscritte alla Cassa Edile all'interno delle quali non sia stato eletto e/o nominato il R.L.S. è elevato allo 0,30% conteggiato secondo le modalità previste dal succitato accordo del 29/6/04;
- il costo annuo onnicomprensivo per l'attività degli R.L.S. previsto dal punto 2 capoverso e) dell'accordo del 15/9/03 non potrà superare l'importo di Euro 60.000;
- il nuovo tetto massimo di cui al precedente capoverso potrà essere erogato solo dal momento in cui il fondo appositamente costituito ed alimentato dal contributo di cui al 1° capoverso sarà capiente.

Al riguardo le parti si incontreranno entro un anno dalla stipula del presente accordo per verificare l'andamento del gettito;


p. la Fe.N.E.A.L. - UIL  
Sindacato Provinciale di Asti




p. Il Gruppo Costruttori Edili  
dell'Unione Industriale



p. la F.I.L.C.A. - CISL  
Sindacato Provinciale di Asti



p. l'Unione Industriale  
della Provincia di Asti



p. la F.I.L.C.E.A. - CGIL  
Sindacato Provinciale di Asti

